

## CONVENZIONE

Tra il Comune di Afragola ed i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) operanti nel territorio cittadino per la gestione delle pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate -

L'anno duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

### TRA

Il Comune di Afragola , con sede in Corso n. C.F., a firma del Dirigente del Settore il quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Afragola, giusto Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_

### E

Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) \_\_\_\_\_,

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_,

che in base al D. Lgs 9 luglio 1997 n.241, come modificato dal D. Lgs 28 dicembre 1998 n.490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale al n. \_\_\_\_\_, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito denominato semplicemente CAF,

nella persona del Legale Rappresentante, sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato, ai fini della presente  
convenzione, dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, in qualità di incaricato

**VISTA** la Legge 30 dicembre 1991 - art. 78 comma 20, con cui venivano istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), dei quali i Comuni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - del D. M. n. 21 di dicembre 2000 n. 452 ed art.3 - comma 2 del D.P.C.M. 18.05. 2001, per l'acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ed il rilascio dell'attestazione ISEE, documentazione necessaria per beneficiare delle prestazioni sociali o assistenziali in forma agevolata in favore dei soggetti in stato di disagio sociale;

**VISTO** che il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 05.12.2013 n. 159, entrato in vigore l'8.2.2014, ha definito il Regolamento di revisione delle modalità di determinazione ed i

campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente con la definizione della nuova DSU;

**VISTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 7.11.2014 ha provveduto all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE;

**VISTO** che con Determinazione n. 1 del 22.01.2015 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha approvato lo Schema di Convenzione con i CAF per le attività relative alla certificazione ISEE, accreditando i CAF su sistema informatico relativamente all'invio delle richieste degli utenti;

**VISTO** che con Circolare n. 48 del 20 febbraio 2015 l'INPS ha reso note le nuove soglie reddituali per le domande dei soggetti in stato di disagio sociale che necessitano di dichiarazione ISEE

**VISTO** l'Amministrazione Comunale intende quindi avvalersi, anche per l'anno 2022, della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale per garantire ai cittadini la dovuta assistenza per la fruizione di prestazioni sociali agevolate;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale N ..... del con cui il Comune , ha approvato, Schema di Convenzione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di riferimento;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Servizi Offerti dal Caf**

#### **a) Relativamente all'ISEE**

Il CAF sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati;
- trasmissione entro i 10 gg successivi dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica;

#### **b) relativamente agli Assegni di Maternità**

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità;
- prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità;

- trasmettere le domande e gli elenchi dei beneficiari in formato digitale (excel) al Comune;
- trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, mediante apposito atto dirigenziale, previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS;
- verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza;
- archiviare i dati in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per n. 2 anni

IL CAF impegna altresì:

- a garantire l'apertura dello sportello operativo per almeno due giorni a settimana soprattutto nel periodo delle scadenze fiscali
- ad informare i cittadini che i Comuni possono eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
- a fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo il nominativo del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione comunale;
- a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- ad esporre in ciascuna sede operativa l'estratto delle prestazioni che il CAF è tenuto a fornire all'utente;
- ad assumere la responsabilità circa la correttezza e trasparenza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando l'Amministrazione da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio;

### **Art.2 - Impegni del Comuni**

Il Comune si fa carico di erogare ai CAF convenzionati un contributo forfettario "pro utente" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente convenzione.

Il Comune si impegna a :

a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione

b) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;

### **Art.3 - Adempimenti connessi alla Tutela – Adempimenti connessi alla Tutela della Privacy**

Il CAF si impegna:

a) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.;

b) Ad assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati, provvedendo alla nomina degli incaricati e all'adozione delle misure di sicurezza in conformità al provvedimento di nomina (Allegato B);

### **Art.4 - Corrispettivi**

Tutte le attività previste all'art.1 della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico del richiedente. Il Comune s'impegna a versare direttamente al CAF un compenso pari ad Euro € 3,50 (IVA compresa) per la spesa relativa all'approvvigionamento del materiale cartaceo relativo alla documentazione nonché ai supporti magnetici, all'hardware e al software occorrenti per ogni pratica lavorata e conclusa relativa ad Assegni di Maternità e Nuclei Familiari. Il prezzo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione. La fatturazione, che avverrà elettronicamente, sarà effettuata, con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti. Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC). Il CAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i. Qualora da verifiche effettuate dovesse risultare che il cittadino richiedente abbia presentato una identica istanza di accesso alle prestazioni sociali agevolate a diversi Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, il Comune di Afragola riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF che per primo ha eseguito la raccolta di dichiarazione e certificazione.

### **Art.5 - Polizza Assicurativi per Danni**

**Il CAF si impegna :**

- a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- b) a manlevare il Comune di Afragola rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d'arte per tutta la durata della medesima.

A tal fine è responsabile :

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;

#### **Art.6 - Dati Identificativi e Spese a carico dei Caf**

Il CAF al momento della stipula della presente convenzione e successivamente, in caso di intervenute modifiche è tenuto a :

- indicare le eventuali strutture societarie, previste dall'art.11 del D.M. n.161 del 31/5/1999, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;
- indicare le proprie sedi presenti ed operanti nel territorio comunale, con le relative ubicazioni, indirizzi email, giorni ed orari di apertura al pubblico, avendo cura di comunicare le eventuali variazioni in costanza di convenzione;

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

#### **Art. 7 - Durata della Convenzione**

La presente convenzione è attiva dal ..... e sino al ..... e comunque dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

#### **Art. 8 - Controlli e risoluzione del Contratto**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

In particolare, il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai CAF delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni
- mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del richiedente
- non aver svolto le attività previste nella presente convenzione in modo gratuito o aver compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti dei cittadini non associati

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i CAF a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.

#### **Art. - 9 Controversie**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente sarà competente il Foro di Napoli.

#### **Art. 10 - Clausole Particolari**

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Data,

per il Comune \_\_\_\_\_

per il CAF \_\_\_\_\_